

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
VII Sezione Civile - Fallimentare

PROCEDURA
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Art. 67 e s.s. CCII

Sig. BRUNO RULLO

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

PROPOSTA

TRIBUNALE DI NAPOLI
VII Sezione Civile - Fallimentare

PROCEDURA
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Art. 67 e s.s. CCII

PREMESSA

L'istante Sig. **Bruno Rullo**, nato a Napoli (NA) il 14/01/1966, C.F. RLLBRN66A14F839V residente in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via Alcide De Gasperi n. 34 (dal 3/12/2021, così individuando come competente il Tribunale di Napoli), trovandosi nelle condizioni previste dagli artt. 66, 67 e s.s. CCII e non ricorrendo cause ostative, in data 10/10/2023 depositava istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi presso Medì c/o Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli.

In presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 e s.s. CCII, il sottoscritto predisponendo la presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che sarà verificata ed attestata dall'O.C.C. che sarà nominato.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

L'istante dichiara che ricorrono i presupposti di cui all'art. 67 e s.s. CCII, cioè:

- Ha presentato tutta la documentazione prescritta dagli artt. 67 e 68 CCII, (doc. 1),
- Presenta i requisiti dimensionali che non eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3),
- Non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda,
- Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte,
- Non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

SULLA QUALIFICA DI CONSUMATORE

Il concetto di consumatore espresso nella pronuncia della Cassazione n. 1869/2016 è stato ripreso, di fatto, anche dalla recentissima pronuncia della Cassazione n. 22699/2023 del 26/7/2023 secondo cui l'art. 2 comma 1 lett. e) del CCII è molto simile alla definizione contenuta nella L. 3/2012 e ss. modifiche. Pertanto, è ancora da considerarsi *consumatore anche la persona fisica avente relazioni di impresa o professionale purché queste non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, solo esigendo l'art. 6 comma 2 lett. b) L. 3/2012 una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività di impresa o professionale propria.*

Vi è anche da dire che la maggior parte della debitoria ascrivibile al sig. Bruno Rullo concerne una garanzia prestata a favore della società [REDACTED] nel [REDACTED] era di proprietà per il 90% della moglie del sig. Rullo, [REDACTED] e per il 10% da terzi; sulla qualifica di consumatore in caso di prestata fideiussione, la giurisprudenza (Cass. 32225/2018, Trib. Termini Imerese n. 6-1/2022, Trib. Livorno n. 2/2021, Trib. Roma n. 235-1/2022, Trib. Torre Annunziata 20/4/2023) ha stabilito che colui che ha prestato fideiussione perché legato da un rapporto personale (in questo caso di coniugio) e che non detiene quote sociali dell'impresa debitore principale può essere qualificato come consumatore, proprio come nel caso di specie.

In particolare, guardando la formazione della debitoria del sig. Bruno Rullo appare pacifico poterlo inquadrare nella figura di "consumatore":

- 1) debito verso [REDACTED] per euro 497.589,06 per

- fideiussione prestata alla [REDACTED] oltre le spese legali liquidate nella sentenza del 17/5/2023 in euro 11.226,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge (doc.2 – sentenza);
- 2) debito verso [REDACTED] per euro 194.398,06 per mutuo ipotecario fondiario su immobile in cui vi è la residenza. Questo debito è stato contratto per l'acquisto dell'abitazione destinata alla vita familiare, pertanto è da considerarsi personale (doc.3 – precetto);
 - 3) debiti verso Agenzia Entrate riscossione composti da sanzioni per codice della strada, irpef, addizionali comunale e regionali, contributi IVS INPS dovuti per la qualifica di Amministratore, tari e imposta di registro su contratti di locazione che lo vedevano conduttore. I contributi IVS non sono collegati all'attività imprenditoriale poiché trattasi di contributi personali che contribuiscono alla formazione della pensione futura e non sono qualificabili come somme dovute derivanti dall'attività imprenditoriale (che non è mai stata svolta). Di conseguenza anche la debitoria vantata nei confronti dell'Erario e degli Istituti di Previdenza è da qualificarsi come personale (doc.4 – estratti ader);
 - 4) debiti verso [REDACTED] per contratto di conto corrente personale per un saldo negativo di euro 14.466,61 (doc.5 – precisazione credito);
 - 5) debiti verso [REDACTED] per finanziamento euro 46.932,71 (doc.6 – precisazione credito).

Ne deriva che è superata anche la necessità di verificare la prevalenza della debitoria personale su quella imprenditoriale poiché tutti i debiti sono da definirsi personali.

Per quanto concerne, invece, il dettato della Cassazione che consente al soggetto di avere relazioni personali e professionali, potendo essere comunque qualificato come consumatore si precisa che il sig. Rullo:

- è stato titolare di ditta individuale dal 12/9/1988 al 31/12/1992 con la quale esercitava l'attività di profumeria sotto la ragione sociale [REDACTED] Non

esistono obbligazioni residue relative a questa attività chiusa 31 anni addietro;

- è socio, per una quota del 12,5%, della [REDACTED], svolgente attività di intermediazione per la vendita dei titoli di viaggio, per un valore nominale di lire [REDACTED] quindi euro circa [REDACTED]. Nella visura risulta ancora Presidente del CDA nonostante si indicato che la carica è cessata il 27/6/2000. Si allega anche il verbale dell'assemblea dal quale si evince la delibera di cancellazione della società già deliberata nell'anno 2009 (doc.7),
- è socio unico della [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] nonché Amministratore Unico, svolgente attività di [REDACTED]. La società ha presentato il suo ultimo bilancio nell'anno 2008. La stessa è stata posta in liquidazione con verbale del 01/04/2009 (doc.8),
- è socio unico della [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] nonché Amministratore Unico, svolgente commercio al dettaglio di articoli da regalo. La società ha presentato il suo ultimo bilancio nell'anno 2022 (doc.9);
- è socio unico della [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] nonché Liquidatore, inattiva e non risultano bilanci depositati. La stessa è stata posta in liquidazione già in data 15/03/2019 come risulta dalla visura camerale aggiornata (doc.10),
- è socio unico della [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] nonché Amministratore Unico, svolgente attività di supermercato. La società ha presentato il suo ultimo bilancio nell'anno 2022 (doc.11);
- è socio unico della [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] nonché Amministratore Unico, inattiva mai operativa (doc.12);
- è Amministratore Unico della [REDACTED] ultimo bilancio depositato nell'anno 2022 (doc.13);
- è Liquidatore della [REDACTED] in liquidazione, ultimo bilancio depositato nell'anno 2008 (doc.14).

Le quote sociali di cui è proprietario, molte riferite a società inattive e per le quali

il sig. Rullo si impegna nell'immediato a provvedere alla Cancellazione presso il Registro Imprese, saranno oggetto di valutazione per la determinazione dell'alternativa liquidatoria con cui confrontare la proposta che qui si avanza. Tuttavia, il possesso di queste quote, di modesti importi, non può qualificare il soggetto come consumatore soprattutto considerando che da tali componenti attivi del suo patrimonio non sono generati debiti per cui oggi si procede.

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

È opportuno in questa sede evidenziare le cause dell'attuale situazione di indigenza in cui versa l'odierno proponente.

In data 27/7/2006 il sig. Rullo stipulava mutuo ventennale per acquisto abitazione principale con [REDACTED] a tasso variabile per l'importo di euro 182.000,00; il mutuo è garantito da ipoteca sull'immobile sito in [REDACTED]. Il mutuo è stato onorato fino alla data del 31/5/2011, per un capitale residuo di euro 149.122,58 (doc.15 - come risulta da prospetto interno).

Il motivo per cui il sig. Rullo non ha onorato più il pagamento delle rate del mutuo è collegato all'inflessione negativa che il suo stipendio da dipendente ha subito negli anni 2009-2010-2011 (doc.16 - vedi prospetto). In concomitanza di questa inflessione il sig. Rullo ha stipulato nuovi finanziamenti (dettagliati di seguito) per sostenere la sua famiglia che si era anche allargata con la nascita del [REDACTED] avvenuta nel 2007.

In data 6/12/2007, dunque, il sig. Rullo ha stipulato un finanziamento per [REDACTED] (oggi [REDACTED] e nell'anno 2010 ha aperto un conto corrente bancario presso [REDACTED] che oggi ha un saldo debitorio residuo (già doc.5 e 6).

Inoltre, in data 28/1/2008 il sig. Rullo, insieme alla moglie [REDACTED] ha prestato fideiussione per mutuo ipotecario rep. n. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] per complessivi euro 480.000,00 contratto dalla [REDACTED] (di cui la [REDACTED] era socia al 90% e amministratrice unica) con la [REDACTED] (doc.17).

Poiché la società [redacted] con n. [redacted] la cessionaria del credito di [redacted] presentava ricorso per decreto ingiuntivo n. 655/2021 per euro 497.589,06 oltre accessori, notificato in data 19/7/2021 al fideiussore sig. Rullo. L'importo deriva dal fatto che la fideiussione era sottoscritta fino al valore di euro 624.000,00 ed il mutuo, garantito da ipoteca sugli immobili siti nel Comune di [redacted] alla Via [redacted] (unità commerciale su due livelli e unità commerciale al piano terra), è stato remunerato solo per euro 187.500,00 che è l'importo incamerato a seguito della vendita dei beni nella procedura fallimentare (doc.18), nonostante il valore peritale era stato definito in euro 701.550,00 (doc.19). I fideiussori hanno, dunque, scontato gli effetti della depressione del mercato immobiliare e il realizzo di poco conto ottenuto per effetto della vendita forzata tramite il processo esecutivo che, come si sa, ha una platea di soggetti interessati che è ridotta rispetto al libero mercato.

Dallo stato passivo della società si è verificato che il credito di [redacted] è stato ammesso per la somma di euro 484.570,65 con grado ipotecario ed euro 13.018,41 con grado chirografo (doc.20), tuttavia la [redacted] agisce per l'intero credito nei confronti del ricorrente quando dovrebbe procedere per la differenza tra quanto ammesso al passivo (che ha definito il debito originario assistito da fideiussione) e le somme incamerate per la vendita del bene immobile.

ATTI DISPOSITIVI SUL BENE IMMOBILE

Per dovere di chiarezza e trasparenza, il 05/01/2013 - dunque oltre dieci anni fa - il sig. Rullo trasferiva la proprietà del bene in cui vive la famiglia e sito in S. [redacted] alla figlia [redacted]. [redacted] si precisa che per questo atto il corrispettivo è così descritto "In corrispettivo del trasferimento immobiliare perfezionato in proprio favore, la cessionaria signora [redacted] si obbliga a provvedere, direttamente e/o indirettamente, nel caso in cui il cedente signor Rullo Bruno versasse in stato di bisogno, al mantenimento, vita

natural durante, del medesimo, che accetta. In forza dell'assunzione dell'obbligo di mantenimento predetto, la cessionaria si impegna a provvedere, in proprio e/o, laddove necessario, a mezzo personale all'uopo abilitato, in presenza di una condizione di bisogno del cedente, alla cura della persona del medesimo ed alla somministrazione, in favore di quest'ultimo, di tutto quanto eventualmente necessario alle sue ragionevoli esigenze."

Il diritto di abitazione che si era riservato il sig. Rullo non è opponibile al creditore ipotecario poiché trascritto successivamente all'ipoteca ex art. 2812 c.c.. Tale atto, non impugnato dai creditori, non ha sottratto il bene alla garanzia ipotecaria già iscritta per la quale il creditore [REDACTED] e oggi [REDACTED], sta procedendo per il recupero del credito indicato nell'atto di precetto notificato e ammontante ad euro 194.398,06 (doc.21).

In riferimento al recupero di detto credito vi è da dire che il bene immobile è stato posto in vendita e aggiudicato al valore di euro 224.000,00 nel mese di aprile 2023, tuttavia, l'aggiudicatario non ha versato il saldo prezzo e per questo motivo il professionista delegato ha fissato nuovo esperimento di vendita per il giorno 14/11/2023 (doc.22). L'immobile trattasi di bene in cui vive l'intera famiglia e il sig. Rullo ha intenzione di preservarlo offrendo al creditore fondiario una soddisfazione quasi immediata e quasi totale.

ANALISI DEI REDDITI E COMPORTAMENTO DEI CREDITORI

L'analisi dei redditi percepiti dal sig. Rullo negli ultimi tre anni espone un dato poco confortevole poiché la maggior parte dei suoi incarichi (amministratore o liquidatore di società) sono relativi a imprese inattive e per le quali non è previsto un compenso. Tuttavia la società [REDACTED] ha deliberato di corrispondere all'Amministratore Unico un compenso netto di euro 1.800,00 mensili per i prossimi 4 anni (vedi delibera - doc.23).

Il reddito che quest'ultimo può mettere a disposizione della procedura sarà determinato, indirettamente, dalle spese per vivere che il nucleo familiare dovrà sostenere.

Vi è da dire che negli anni addietro (anche quando sono stati erogati i finanziamenti)

i suoi dati reddituali non erano molto confortanti e quindi ci si chiede che tipo di istruttoria hanno condotto le banche (nel caso specifico per i due debiti principali il creditore è sempre [REDACTED] al momento dell'erogazione del finanziamento. La sanzione processuale per il creditore "colpevole" prevista dalle norme sul sovraindebitamento, tuttavia, rimandando all'art. 124bis TUB è quindi operante esclusivamente per le erogazioni di credito successive all'anno 2010; pertanto, il verificarsi di questa circostanza ha solo fine informativo.

LA DILIGENZA

Il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale è stato pagato fino alla rata n. 31/5/2011 (dal 2006 anno di stipula). Inoltre, al fine di ristrutturare il debito in oggetto, nell'ambito della procedura esecutiva n. [REDACTED] è stata presentata una istanza ex art. 40 ter L. 69/2021 che avrebbe consentito al sig. Rullo di rinegoziare il mutuo in sofferenza offrendo l'importo di euro 132.750,00, ricorrendone tutti i presupposti. La norma, infatti, avrebbe consentito al debitore (con riguardo alla sua abitazione principale) di offrire alla Banca mutuante un importo pari all'offerta minima indicata nell'avviso di vendita da corrispondersi nell'arco temporale non inferiore a 10 anni e non superiore a 30.

Tuttavia, il G.E. non ha ritenuto che i presupposti ricorressero poiché il civico di residenza risultante dai pubblici registri non combaciava con quello attuale ma solo per una ridefinizione della numerazione comunale e quindi ha rigettato l'istanza (doc.24 – certificato comunale per ridefinizione civico e rigetto del G.E.).

Tutto ciò sta a testimoniare che il ricorrente avrebbe voluto definire già da tempo la debitoria nei confronti del creditore ipotecario ma che per cause a lui non imputabili non gli è stato consentito.

Tutto quanto esposto, il sig. Brullo Rullo avanza una proposta di ristrutturazione dei debiti dei consumatori ex art. 66, 67 e s.s. CCII, di cui si chiede l'approvazione.

SITUAZIONE DEBITORIA sig. RULLO

- Mutuo ipotecario primo grado [REDACTED] – debito residuo euro 194.398,06;
- Debiti per fideiussione prestata per il [REDACTED] – debito residuo euro 497.589,06 (chirografo) + 16.380,81 per spese legali da sentenza (chirografo);
- Finanziamento personale [REDACTED] – debito residuo euro 46.932,71 (chirografo);
- debiti verso [REDACTED] per finanziamento euro 14.466,61 (chirografo);
- Debiti iscritti a ruolo da parte di Agenzia Entrate Riscossione, di cui euro 69.500,25 in privilegio ed euro 29.481,36 in chirografo:

ENTE CREDITORE	TRIBUTATO	IMPORTO	PRIV/CHI
[REDACTED]	TASSA AUTO	1.243,82	PRIV
[REDACTED]	Imp.registro/Irpef/add.com./add.reg./canone radioaud./controv.trib.	52.674,87	PRIV
[REDACTED]	Tassa smaltimento rifiuti	869,18	PRIV
[REDACTED]	Contributi IVS	14.712,38	PRIV
[REDACTED]	Contrav. Codice strada/Ordinanza ingiuntiva	1.878,20	CHI
[REDACTED]	Contrav. Codice strada	287,33	CHI
[REDACTED]	Contrav. Codice strada	5.790,48	CHI
[REDACTED]	Contrav. Codice strada	1.031,53	CHI
[REDACTED]	Contrav. Codice strada	1.242,56	CHI
[REDACTED]			CHI
[REDACTED]	Contrav. Codice strada	7.407,96	CHI
[REDACTED]	Contrav. Codice strada	392,30	CHI
[REDACTED]	Spese/compensi/diritti notifica	3.693,99	CHI
[REDACTED]	recupero multe/ammende	3.516,00	CHI
[REDACTED]	contrav. Codice strada/recupero multe e ammende	3.385,10	CHI
TOTALE		98.125,70	

• Totale euro 867.892,95, diviso nelle seguenti classi:

- Classe 1: Creditore ipotecario, con ipoteca su beni di terzi ma costituenti l'abitazione principale del ricorrente, euro 194.398,06,
- Classe 2: Creditori privilegiati, euro 69.500,25,

➤ Classe 3: Creditori chirografari, euro 603.994,64.

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dai ricorrenti è reale e dimostrata dai seguenti elementi:

1. Composizione del nucleo familiare – il nucleo familiare composto dall'istante, la moglie e dai loro tre figli [redacted] conviventi. La sig.ra [redacted] ha un reddito mensile netto di euro [redacted] (doc.25) mentre dei tre figli, [redacted] sono autonomi economicamente mentre [redacted] è minore;

2. Spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia – si allegano nel seguente riquadro e si producono i relativi giustificativi (doc.26). Non sono state considerate le spese per la moglie del ricorrente che con il suo stipendio di euro [redacted] provvederà alle sue necessità. Si precisa che le utenze sono intestate e pagate dai figli maggiorenni del ricorrente mentre sono rimaste a suo carico la Tari, le spese mediche sue e di suo figlio minore [redacted] così come alimenti, vestiario, per un totale di euro 1.000,00 euro mensili:

SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE		
Tipologia di spesa	Importo Mensile	Importo Annuo
Tari/Tarsu	43,00	516,00
Spese Mediche	180,00	2.160,00
Spese scolastiche	35,00	420,00
Cura della Casa	50,00	600,00
Cura della Persona	60,00	720,00
Spese per alimenti	400,00	4.800,00
Spese per Vestiario	100,00	1.200,00
Utenze telefonia Mobile	22,00	264,00
Spese Extra	110,00	1.320,00
Totale	1.000,00	12.000,00

1. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni - a fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, ha due

entrate mensili (la retribuzione mensile del Sig. Rullo dell'importo netto di circa € 1.800,00 circa mentre per la sig.ra [REDACTED] l'importo netto è di euro [REDACTED] come si desume dalle ultime buste paga rilasciate dal datore di lavoro di quest'ultima),

2. Elenco di tutti i beni del debitore:

- a. **Beni immobili** – nessuno (visura – **doc.27**),
- b. **Beni mobili registrati** – autovettura e motociclo (visura PRA – **doc.28**)- il motociclo acquistato nell'anno 2006 per euro 2.400,00 è oggetto di fermo amministrativo per un importo di oltre 1.500 euro; l'autovettura, invece, acquistata nell'anno 2015 per euro 950,00 è oggetto di fermo amministrativo per un importo di oltre 8.000 euro,

c. Quote di proprietà di società

Elenco quote e cariche (già da **doc. 7 a doc. 12**).

PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

L'accesso alla procedura ha la finalità di riportare i consumatori indebitati ad una situazione di equilibrio tra le proprie entrate e la debitoria maturata, al fine anche di soddisfare, seppur parzialmente, le ragioni dei vari creditori.

Poiché la [REDACTED] non agisce in questa sede anch'ella, la massa attiva destinata ai creditori è rappresentata dal reddito del sig. Rullo e dalle sue quote societarie.

L'alternativa liquidatoria in capo al sig. Rullo è rappresentata dalla vendita delle partecipazioni di cui è proprietario, della sua auto e del suo motociclo (gravate da fermo amministrativo per importi superiori al loro valore commerciale e quindi che difficilmente realizzeranno attivo) e dell'apprensione di quel che residua dal reddito disponibile al netto delle spese per vivere. Si ricorda, tuttavia, che se il bene immobile fosse sottratto alla famiglia, il sig. Rullo non potrebbe nemmeno mettere a disposizione dei creditori quella quota di reddito disponibile quantificata in euro 800,00 mensili poiché la restante parte sarebbe da destinarsi al pagamento di un canone di locazione per l'abitazione principale.

Pertanto, la presente proposta è certamente più conveniente per tutti i creditori poiché evita l'apertura della liquidazione controllata che darebbe una soddisfazione

sostanzialmente quasi nulla e convoglia la somma di euro 800,00 mensili per i prossimi quattro anni (euro 38.400) a beneficio dei creditori, in ordine di grado di privilegio. Per il creditore fondiario l'alternativa è l'esecuzione individuale sul bene di proprietà della sig.ra Roberta Rullo che sconta l'incertezza del collocamento del bene sul mercato, l'indefinibilità del quantum realizzato, le spese ed i tempi della procedura esecutiva.

La finanza esterna, che nell'alternativa liquidatoria non esisterebbe, ha destinazione libera tra i creditori, pertanto, il sig. Rullo vorrebbe dedicarla a soddisfare il creditore ipotecario [REDACTED] al fine di remunerare in tempi brevi la quasi totalità della pretesa dell'istituto di credito. L'importo della finanza esterna è stato determinato considerando lo scenario di alternativa liquidatoria relativo al bene immobile che è stato stimato per euro 177.000,00 e posto in vendita indicando quale offerta minima euro 132.750,00. Nella migliore ottica di una vendita al primo esperimento e all'offerta minima (come più frequentemente accade), il realizzo collegato al bene sarebbe proprio di euro 132.750,00 cui sottrarre le spese di procedura calcolate in euro 10.250,00 tra compenso liquidatore, spese di stima, pubblicità etc. tutte comprensive di oneri di legge, rendendo così un valore di euro 122.500,00 che può rappresentare la soddisfazione reale che la Banca può ipotizzare di ricevere in tempi relativamente brevi. Vi è anche da dire che la procedura ha incamerato la cauzione di un aggiudicatario decaduto per euro 13.300,00 che servirà a coprire le spese privilegiate ex art. 2770 c.c., non gravando sul creditore procedente (spese per la perizia di stima, custode e delegato alla vendita, rimborso spese avvio del processo).

Il sig. Rullo, grazie al supporto della società [REDACTED] che rinuncia totalmente ad esigere dallo stesso il rimborso di quanto versato in questa sede (doc.29), offre al creditore ipotecario la somma di euro 122.500,00, così come deliberato in assemblea (doc.30), prevedendo il pagamento di euro 22.500,00 entro 30 gg dall'omologa ed euro 100.000,00, a saldo, entro 12 mesi dall'omologa del piano.

Si ricorda che la finanza esterna è liberamente allocabile e destinabile liberamente a qualsiasi creditore, derogando al principio di priorità assoluta o relativa raccomandati

per la finanza "interna", cioè quella proveniente dal lavoro o dalla liquidazione dei beni del debitore.

La società finanziatrice gode di buona salute così come dimostrato dai bilanci depositati negli ultimi tre anni (doc.31) e dalle disponibilità finanziarie già disponibili, così come indicato nel conto "disponibilità liquide" per oltre 800.000 euro.

In sintesi, la proposta che l'istante avanza al fine di soddisfare parzialmente i creditori consiste nel pagamento di euro 160.900,00 così ripartiti:

- a) Pagamento delle spese per compenso OCC pari ad euro 6.754,30 (già comprensivo di oneri di legge) da accantonare sul conto aperto a nome della procedura (e solo in caso di autorizzazione del G.D. da corrispondersi al Gestore sotto forma di acconti) per le prime 8 rate mensili di euro 800,00;
- b) Pagamento del 64% di quanto richiesto dal creditore ipotecario (con garanzia su beni di terzi) mediante il pagamento di euro 122.500,00 in due soluzioni (la prima entro 30 gg dall'omologa e la seconda - a saldo - entro 12 mesi dall'omologa) a mezzo terzo finanziatore che ha già le disponibilità delle somme e che rinuncia alla restituzione delle stesse da parte del sig. Rullo;
- c) Pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 37% (euro 25.606,00) in 32 rate di euro 800 mensili.
- d) Pagamento dei crediti chirografari nella misura del 1%, per complessivi euro 6.040,00 da corrispondersi mediante il pagamento di euro 800,00 mensili (distribuite in proporzione) per n. 8 rate.

Poiché il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non prevede un richiamo, con il concordato minore, alle regole della priorità assoluta o relativa da seguire per la soddisfazione dei creditori, e tenuto anche conto che si è già espresso il Tribunale di Modena (28/8/2023) osservando che *"la proposta del consumatore ha "contenuto libero" può prevedere pagamenti "parziali e differenziati" per i creditori, con l'unico limite della previsione di cui all'art 67 c. 4 CCII"*, si è ritenuto di poter richiamare la regola della priorità relativa (già ammessa per i crediti erariali nella transazione fiscale) e quindi di offrire una seppur minima soddisfazione anche ai creditori chirografari.

Per un totale attivo di euro 160.900,00 da corrispondersi in forma mista: per il creditore ipotecario per euro 122.500,00 (entro 12 mesi) e in 48 rate mensili di euro 800,00 l'una.

Si precisa, infine, che per i debiti che vedono coobbligata anche la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] non si procederà ad azione di regresso verso quest'ultima, vista l'esiguità dei pagamenti proposti dal ricorrente.

È necessaria, ai fini della sostenibilità del piano, l'interruzione della procedura esecutiva n. [REDACTED] Tribunale di Napoli – prossima vendita prevista il 14/11/2023.

Napoli, 10/10/2023

In fede

Il ricorrente

Bruno Bullo

[REDACTED]

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
VII Sezione Civile - Fallimentare

PROCEDURA
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Art. 67 e s.s. CCII

Sig. BRUNO RULLO

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA del 10/10/2023

8/11/2023



TRIBUNALE DI NAPOLI
VII Sezione Civile - Fallimentare

PROCEDURA
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Art. 67 e s.s. CCII

PREMESSA

L'istante Sig. **Bruno Rullo**, nato a Napoli (NA) il 14/01/1966, C.F. RLLBRN66A14F839V residente in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via Alcide De Gasperi n. 34 (dal 3/12/2021, così individuando come competente il Tribunale di Napoli), trovandosi nelle condizioni previste dagli artt. 66, 67 e s.s. CCII e non ricorrendo cause ostative, in data 10/10/2023 depositava istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi presso Medi c/o Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli.

In presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 e s.s. CCII, il sottoscritto predispone la presente integrazione alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore già avanzata in data 10/10/2023, a seguito della prima udienza del 7/11/2023 tenutasi innanzi al Presidente Gianpiero Scoppa.

Il sottoscritto sig. Bruno Rullo, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 67 e ss. CCII, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un piano che prevede la ristrutturazione dei debiti tramite il pagamento di una somma complessiva di euro 215.400,00 anziché di euro 160.900,00.

In sintesi, la proposta che l'istante avanza al fine di soddisfare parzialmente i creditori consiste nel pagamento di euro 215.400,00 così ripartiti:

- a) Pagamento delle spese per compenso OCC pari ad euro 4.786,21 (già comprensivo di oneri di legge) da accantonare sul conto aperto a nome della procedura (e solo in caso di autorizzazione del G.D. da corrisondersi al Gestore sotto forma di acconti) per le prime 6 rate mensili di euro 800,00;

- b) Pagamento del 99,9% di quanto richiesto dal creditore ipotecario (con garanzia su beni di terzi) mediante il pagamento di euro 177.000,00 in due soluzioni (la prima entro 30 gg dall'omologa per euro 22.500,00 e la seconda – a saldo - entro 12 mesi dall'omologa) a mezzo terzo finanziatore che ha già le disponibilità delle somme e che rinuncia alla restituzione delle stesse da parte del sig. Rullo;
- c) Pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 37,79% (euro 27.573,79) in 34 rate di euro 800 mensili.
- d) Pagamento dei crediti chirografari nella misura del 0,56%, per complessivi euro 6.040,00 da corrispondersi mediante il pagamento di euro 800,00 mensili (distribuite in proporzione) per n. 8 rate.

Il tutto per un totale attivo di **euro 215.400,00** da corrispondersi in forma mista: per il creditore ipotecario per euro 177.000,00 (entro un periodo massimo di 12 mesi) e per i creditori privilegiati e chirografari euro 38.400,00 in 48 rate mensili di euro 800,00 l'una.

Si precisa, inoltre, che per i debiti che vedono coobbligata anche la [REDACTED] [REDACTED] non si procederà ad azione di regresso verso quest'ultima, vista l'esiguità dei pagamenti proposti dal ricorrente.

Infine, si precisa che nelle more della convocazione dei creditori la prosecuzione del procedimento di esecuzione forzata rge 429/2020 – Tribunale di Napoli avente ad oggetto l'immobile sito in San Giorgio a Cremano (NA) utilizzato dallo scrivente come abitazione principale della sua famiglia, può pregiudicare la fattibilità della presente proposta. Pertanto, lo scrivente chiede a codesto ill.mo Giudice che con lo stesso decreto con cui fissa i termini per le osservazioni di creditori,

voglia

disporre "la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano" ex art. 70 co. 4, cioè la procedura esecutiva n. [REDACTED] rge – Tribunale di Napoli prossima vendita prevista il 14/11/2023.

Napoli, 08/11/2023

In fede

Il ricorrente

[REDACTED]